

Torino lì, 12 giugno 2019

Egregi Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 3/2019

Gentili clienti,

in allegato trasmettiamo la circolare n. 3/2019 dedicata al tema del:

“Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria per le holding industriali”

Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e con l’occasione porgiamo distinti saluti.

Vernero & Partners Tax – Legal STP srl

Data Logos & Partners srl

Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria per le holding industriali

Con il D.Lgs. 142/2018, di attuazione della cosiddetta Direttiva ATAD – Anti Tax Avoidance Directive -, sono state introdotte importanti novità normative, in vigore già dal 2018, di cui sono destinatari, tra gli altri, i soggetti che esercitano in via prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (pertanto, anche le c.d. "holding industriali").

In particolare, con riferimento agli elementi di novità che riguardano le holding industriali, il succitato decreto ha:

1. distinto le "**holding industriali**" (annoverabili tra le c.d. "società di partecipazione non finanziaria"), destinatarie delle disposizioni fiscali ordinarie così come qualsiasi altra impresa commerciale (con esclusione, ovviamente, per la determinazione della base imponibile Irap), dalle "**holding finanziarie**", destinatarie di disposizioni normative speciali alla stregua degli intermediari finanziari.
2. uniformato, ai fini fiscali, le modalità con cui verificare l'esercizio in via prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
3. apportato alcune importanti modifiche di coordinamento alle disposizioni tributarie vigenti, tra cui l'articolo 10, comma 10, D.Lgs. 141/2010 che (da sempre) **estende alle holding industriali gli obblighi di comunicazione all'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria**, denominata Archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973.

Holding industriali

Quanto al punto sub 1, il nuovo art. 162-bis, già applicabile per i bilanci chiusi al 31.12.2018 definisce gli intermediari finanziari e le società di partecipazione come segue:

- **Intermediari finanziari:** prevalentemente i soggetti che esercitano attività finanziaria nei confronti del pubblico, come definiti dall'art. 106 del TUB (es. banche);
- **Società di partecipazione finanziaria:** le società che detengono, in prevalenza, partecipazioni negli intermediari finanziari, di cui al punto precedente;
- **Società di partecipazione non finanziaria (holding industriali e commerciali) e assimilate.**

Ai fini fiscali quindi, rientrano nella terza categoria i soggetti che:

- **esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.** In altri termini, si tratta delle società che svolgono come attività principale la detenzione di partecipazioni in società industriali e commerciali di servizi (c.d. "holding industriali");

- **soggetti che svolgono attività finanziarie non nei confronti del pubblico** se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività di tipo industriale e commerciale.

Requisito della prevalenza

Quanto al punto sub 2, Il nuovo articolo 162-bis nel TUIR ha il pregio di definire chiaramente i requisiti da soddisfare per poter classificare le società tra le “holding industriali”.

Prima di queste modifiche, infatti:

- (in generale) erano considerate tali le società che esercitavano “in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie”;
- (nello specifico) l’esercizio in via prevalente era considerato sussistente, quando, sulla base dei dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, erano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
 - a) l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria derivanti dalle sopra citate attività era superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
 - b) l’ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell’attivo di natura finanziaria, dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento era superiore al 50% dei proventi complessivi.

In questo contesto, ai fini della possibilità di classificare le holding industriali tra le “società di partecipazione non finanziaria”, il nuovo articolo 162-bis del TUIR attribuisce rilevanza esclusiva al solo parametro patrimoniale, dato che, devono farsi rientrare in questa categoria i soggetti che:

- esercitano in via prevalente o esclusiva l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
- svolgono attività finanziarie non nei confronti del pubblico.

Nello specifico, per espressa previsione normativa, l’esercizio in via prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari è ora considerato esistente quando “in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale”.

Pertanto, in base all’attuale normativa, per poter essere ricomprese tra le “holding industriali”, l’attivo patrimoniale deve essere costituito da:

- assunzione di partecipazioni ed altri elementi patrimoniali in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (ad esempio: crediti finanziari ed altre attività finanziarie connesse, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate);
- in misura superiore al 50%.

Ai fini del citato “test di prevalenza”, oltre al valore delle partecipazioni che sono possedute in soggetti diversi dagli intermediari finanziari:

- devono essere ricompresi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate (il relativo valore dovrà essere aggiunto al valore complessivo dell’attivo);

- devono essere esclusi i rapporti commerciali in essere tra la holding e le partecipate (ad esempio: i crediti derivanti da canoni di locazione immobiliare, le royalties per utilizzo brevetti e marchi, i crediti per imposte verso le partecipate derivanti dall'adesione al consolidato fiscale).

Gli adempimenti dell'Anagrafe Tributaria

Relativamente al punto sub 3, il D. Lgs. n. 142/2018, ha modificato l'art. 10, c. 10 del D. Lgs. n. 141/2010 che così ora dispone: *“Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti delle **società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 162 bis del testo unico delle imposte sui redditi**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se esclusi dagli obblighi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”* In sostanza la norma estende anche alle holding industriali, gli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria peraltro già previsti per le holding finanziarie.

L'articolo 11 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214), al comma 2, prevede l'obbligo degli operatori finanziari di comunicare all'Anagrafe tributaria le informazioni relative ai saldi e le movimentazioni dei rapporti attivi.

Nello specifico, la normativa prevede due diverse tipologie di comunicazioni, ovvero:

- **una prima comunicazione “periodica”** (avente scadenza mensile, entro la fine del mese solare successivo all'apertura o alla cessazione del rapporto finanziario), relativa all'esistenza (apertura e chiusura) ed alla natura dei rapporti finanziari che sono intrattenuti con i rispettivi titolari. In particolare, in questa sede, occorre comunicare:
 - i dati anagrafici dei soggetti che sono collegati al rapporto con specificazione del ruolo;
 - il tipo di rapporto finanziario;
 - la data di apertura e di chiusura dell'anagrafica collegata al rapporto;
 - il ruolo del soggetto (titolare, contitolare, delegato);
- **una seconda comunicazione “annuale”** (avente scadenza il 15 febbraio dell'anno successivo), relativa ai saldi ed alle movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari. In particolare, attraverso questa comunicazione, devono essere indicati:
 - i dati identificativi del rapporto, compreso il codice identificativo già riportato nelle comunicazioni mensili;
 - i dati dei saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale alla data del 1 gennaio e il saldo finale al 31 dicembre, dell'anno cui è riferita la comunicazione;
 - il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti accesi nel corso dell'anno e il saldo antecedente la chiusura, per i rapporti chiusi nel corso dell'anno;
 - i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni (distinte tra dare ed avere) per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua.

Nello specifico, considerato che le novità introdotte sono applicabili a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018, per le holding industriali che approvano il bilancio alla data del 31 dicembre 2018, la prima comunicazione all'Anagrafe tributaria, se ne ricorrono i presupposti, viene fissata entro la data del 31 maggio 2019.

Con specifico riferimento alle holding, i principali rapporti che dovranno essere comunicati riguardano:

- **le partecipazioni iscritte in bilancio** tra le immobilizzazioni finanziarie (viceversa, non devono essere comunicate le partecipazioni oggetto di attività di trading ovvero, sostanzialmente, quelle iscritte nell'attivo circolante);
- **i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;**
- **i prestiti obbligazionari** (sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi e sottoscritti dalla holding stessa. Si ricorda che tra i prestiti obbligazionari rientrano gli strumenti finanziari - partecipativi e non - emessi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile);
- **il cash pooling;**
- **il rilascio di garanzie**, ovvero in particolare:
 - il rilascio da parte della holding di garanzie a terzi a favore delle società partecipate;
 - la ricezione di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento;
 - le c.d. "lettere di gradimento" o "lettere di patronage" equiparabili alle garanzie rilasciate;
 - i rapporti extraconto, quali a titolo esemplificativo:
 - le deleghe e le procure (ovvero le operazioni poste in essere tramite un procuratore o delegato in luogo dell'effettivo titolare del rapporto).

Profili fiscali

Giova qui ricordare che la normativa in commento introduce anche alcune novità riguardanti nuove norme fiscali applicabili alle holding industriali, e non solo, peraltro a valere dal 2019 salvo quanto in appresso specificato; in particolare introduce modifiche al:

- **TUIR – articolo 96** – Interessi passivi: si applicano le regole previste per la generalità delle società industriali e commerciali, vale a dire regola del 30% del ROL, il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2019, si presenta notevolmente modificato sempre per effetto del recepimento, con il D.lgs. n. 148/2018, delle disposizioni previste dalla direttiva ATAD.
- **TUIR - articolo 106** – Perdite su crediti e svalutazione crediti: a differenza delle holding finanziarie "pure", si applicano le regole previste per la generalità delle società industriali e commerciali, vale a dire la deducibilità dell'accantonamento nei limiti del 5 per mille fino al raggiungimento del 5% dei crediti in bilancio.
- **D.lgs. n. 446/1997** – Irap base imponibile: a decorrere dall'esercizio in corso al 31/12/2018, si applicano le specifiche regole previste per le holding non finanziarie, vale a dire la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato dell'art. 5 (ossia la ordinaria base imponibile) la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi, tuttavia, concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare. Alle holding industriali, sono altresì applicate aliquote IRAP maggiorate rispetto alle aliquote ordinarie; le stesse possono variare da Regione a Regione.

Conclusioni

La modifica normativa in commento, comporta per le holding industriali miste l'obbligo di rivalutare la propria posizione considerato che nella stesura previgente l'obbligo emergeva al verificarsi congiunto per due esercizi consecutivi del requisito economico e patrimoniale.

Tutte le holding industriali che verificheranno i nuovi requisiti di legge, dovranno:

- a. effettuare la comunicazione al REI (Registro Elettronico degli Indirizzi) entro 30 giorni dal sorgere dell'obbligo,
- b. accreditarsi al sistema SID (Sistema interscambio flussi dati) e
- c. procedere alla comunicazione mensile dei dati entro la fine del mese successivo a quello di competenza,
- d. procedere alla comunicazione annuale dei dati entro il giorno 15 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza.

In merito alle comunicazioni mensili ed annuale, si rileva che l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni così dette "a zero" cioè in assenza di movimentazioni da comunicare, è venuto meno con la riforma della procedura di trasmissione del gennaio 2016. Come precisano le istruzioni al tracciato unificato allegate al Provvedimento Agenzia delle Entrate 25.1.2016 n. 13352, con il nuovo tracciato unico non deve essere più trasmessa la cosiddetta comunicazione negativa. Quindi, **nel caso in cui non ci siano dati da comunicare, l'operatore non deve inviare alcun file.**

Si ritiene comunque che, in presenza dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa in commento, qualora non vi siano dati da comunicare, in quanto nel periodo non sono intervenute movimentazioni, siano da effettuare in ogni caso le comunicazioni prodromiche richieste in particolare la comunicazione Rei e l'accredito al sistema SID.

Al verificarsi della prevalenza, l'obbligo decorrerà dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio stesso.

Lo Studio è a disposizione per effettuare gli approfondimenti che si renderanno necessari, nonché per l'assistenza agli adempimenti richiesti dalla novellata normativa.

La presente circolare è redatta a solo scopo informativo per i clienti di Verner & Partners Tax – Legal STP srl e per chiunque ne voglia usufruire esclusivamente a scopo di consultazione; né è pertanto vietata la riproduzione/pubblicazione. Le informazioni fornite nella circolare si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede ovvero di dominio pubblico; in ogni caso nessuna responsabilità può essere imputata a Verner & Partners Tax – Legal STP srl per eventuali incompletezze e/o inesattezze e/o omissioni. Si rileva che i contenuti sono stati elaborati alla data di pubblicazione della circolare. Gli stessi potrebbero subire in futuro eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni.